

VERBALE DI ACCORDO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO 2017 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA REGIONE VENETO

SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO, SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO FINO A 15 DIPENDENTI, SETTORE PANIFICAZIONE

Il giorno **09 marzo 2022** si sono incontrate presso la sede di Confartigianato Veneto:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Roberto Boschetto, dal presidente di Categoria Cristiano Gaggion, con l'assistenza del Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola, del Dr. Daniele Scremin e della Dr.ssa Elisabetta Tono funzionari provinciali;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon e dal Responsabile delle relazioni sindacali Marco Comin;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

FAI- CISL Veneto rappresentata dal sig. Andrea Zanin;

FLAI - CGIL Veneto rappresentata dal sig. Giosuè Mattei;

UILA- UIL Veneto rappresentata dal sig. Bozzini Giuseppe;

si sono incontrati ed hanno sottoscritto il presente verbale di accordo.

Premessa

Considerato che in data 14 aprile 2017 è stato siglato il CCRL per i dipendenti delle aziende dei seguenti settori: alimentare artigiano; alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti; panificazione, di seguito CCRL 2017;

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato siglato un protocollo aggiuntivo sempre afferente ai settori sopraindicati;

Considerato l'accordo di proroga del 15 Luglio 2019 che ha fissato al 31 marzo 2020 la nuova scadenza del CCRL 14 aprile 2017;

Considerato che il CCNL di settore è stato rinnovato in data 06 dicembre 2021;

considerato che in data 17 dicembre 2021 tra CGIL, CISL e UIL e le Confederazioni Datoriali Artigiane è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale sulla bilateralità, recepito nel ccnl in data 31.01.2022, che prevede una modifica in aumento della quota prevista a favore dell'Ente Bilaterale Nazionale;

Considerato che il verbale di proroga del contratto regionale di lavoro 2017, siglato in data 21 aprile 2020, è stato prorogato da ultimo al 31 marzo 2022;

considerato inoltre che le parti hanno da poco avviato il confronto per il rinnovo del CCRL;

Considerato inoltre che le parti:


- ritengono che l'erogazione del salario regionale e delle prestazioni della bilateralità regionale siano utili a soddisfare i bisogni dei lavoratori e a supportare il processo di crescita e competitività delle imprese;
- condividono il fatto che gli strumenti bilaterali regionali siano sostenuti da una adeguata contrattazione regionale;
- ritengono necessario attendere la ratifica all'interno del CCNL di categoria delle previsioni dell'accordo interconfederale sulla bilateralità
- ritengono altresì necessario chiarire l'obbligo in ordine alla quota di gestione per i fondi di previdenza integrativa di natura contrattuale fissata in 2,50 € nell'accordo di proroga sottoscritto in data 08 marzo 2021.

hanno convenuto quanto segue:

- 1) proroga della parte economica per settore alimentare artigiano e settore panificatori del CCRL 2017:
 - a) L'ERT viene prorogata dal 31.10. 2021 al 30.06.2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CCRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;
 - b) Analogamente La quota di previdenza complementare è prorogata al 30.06.2022 nelle modalità e con i medesimi valori previsti dal CCRL 2017 aumentata della quota annua prevista all'art 1 punti c) e d) dell'accordo di proroga del 08 marzo 2021.
La quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti) viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo) di ciascun anno di vigenza del cclrl del 2017 e successive proroghe.
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dal 1.1.2022 e fino al 28.2. 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo.
Per i lavoratori assunti dal 1.04.2022 al 31.12.2022 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
- 2) Proroga al 30.06.2022 di tutta la parte normativa contenuta nel CCRL 14 Aprile 2017;

Letto e confermato


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



FAI CISL Veneto



FAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto

